



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Seconda Civile

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno [REDACTED], vertente tra:

Parte_1 (CF [REDACTED] *C.F._1*) nata a [REDACTED] ed ivi
residente alla [REDACTED] rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.

[REDACTED] (CF [REDACTED] *C.F._2*)

opponente

Contro

CP_1 , (CF *P.IVA_1*), in p.l.r.p.t., con Avv. [REDACTED] (CF *C.F._3*), ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo pec *Email_1*

Opposta

OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Taranto emesso il [REDACTED], notificato il [REDACTED]

All'udienza del 15 Maggio 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano, venivano pertanto concessi i termini del 190 cpc.

MOTIVAZIONI

Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.

Con ricorso depositato in cancelleria il 24 Aprile 2022 , la Banca opposta chiedeva ammettersi il decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente in ragione di un contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato con la [REDACTED] rimasto insoluto.

La parte opponente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per una serie di ragioni:

In primis la carenza di legittimazione attiva del creditore in virtù della mancanza di prova delle cessioni intervenute da [REDACTED] a [REDACTED] e pertanto l'inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente; Nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia di usura, anatocismo bancario, vessatorietà dell'applicazione dell'interesse di mora.

- CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE:

La signora *Parte_1* -opponente, in data 11.03.2005 richiedeva ed otteneva un finanziamento personale con la [REDACTED] n. [REDACTED] per l'importo di € 15.642,27;

- il credito de quo veniva ceduto, in data 25. 03.2017, dalla *Controparte_2* [...] alla *CP_1* con contratto per la cessione di crediti pro-soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss. c. c. e della Legge 52/91;

in data 29 giugno 2018, con ulteriore contratto di cessione del ramo di azienda *CP_3* [...] in atti, con pubblicazione sulla gazzetta ufficiale , acquisiva i crediti in sofferenza della *CP_1* , re

IFIS NPL cambiava successivamente denominazione sociale il cedeva alla [REDACTED] [REDACTED] tutte le posizioni di credito in sofferenza , anche il credito oggetto del presente giudizio ., depositava l'estratto della lista dei crediti oggetto di specifica cessione da [REDACTED] -;



- non vi è prova in atti della comunicazione al debitore dell'intercorsa cessione del credito a norma dell'art. 1264 c.c.

Preme rilevare che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti indicati dall'art. 1264 c.c., rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata con tutte le conseguenze giuridiche scaturenti.

In diritto :

Rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'**art. 2697 c.c.**, deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. In tal guisa, si è affermato che *«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»* cassazione 25798/2020. **Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.**

Ciò posto, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione

mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. L'art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al "blocco" opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c. La "ratio" di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti "in blocco", posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto. **Posto che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto.** Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019.

Del resto, **non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c.** n senso conforme, Cass. n. 20739/2022; Cass. n. 5857/2022; Cass. n.

24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 4453/2018.. Tuttavia, **nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione** Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano 20.04.2021

Ebbene, nel caso di specie la cessionaria ha dedotto che, nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti, tra i quali rientra il credito azionato; La parte opposta non ha dimostrato che IN QUEL RAMO DI AZIENDA era compreso il credito nei confronti dell'opponente. Inoltre, anche se ha prodotto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2018 la cessione , non risulta provato che la posizione de quo fosse stata classificata in sofferenza. In effetti, dalla Gazzetta, emerge la cessioni di un portafoglio di crediti classificati in sofferenza.

L' estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo "tipologie

di crediti”, individuando criteri “general” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell’ampiezza dell’arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione.

In tale senso la Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che “è escluso che la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall’art. 58, comma 2, TUB, sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio” (Cass. Civ., sez. VI, 20.7.2022, n.22754).

Già in passato la Corte aveva ritenuto che “l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza chentuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto, né la reale validità/efficacia dell’operazione posta in essere. In questa prospettiva (dell’enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella gazzetta può costituire, al più, elemento identificativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad aziende, rami di aziende, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58, comma I TUB). Ma di sicuro non dà contezza –in questa sua minima struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere. E’ per contro principio ricevuto dalla giurisprudenza di questa Corte che colui che si afferma successore a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell’art. 58 tub ha l’onere puntuale di fornire la prova documentazione della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione di crediti oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” (in tal senso: Cass. Civ., 28 febbraio 2020, n.5617; Cass. Civ., 5 novembre 2020 n. 24798; Cass. Civ. 13 maggio 2021 n.12739).

Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, ricordato che “diverso è il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei cari contratti di cessione: in questo caso, detto contratto deve certamente essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cedente e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessazione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato.

La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema, con alcune importanti decisioni “ Cass. Civ., sez. I., n. 17262/2024 “occorre pure rammentare, come si è avvertito di recente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 tub, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Civ., sez III, ordinanza n. 17944 del 22.6.2023). (Cass. Ci., sez. I, 29.02.2024, n. 5478), che una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultimo, ovvero, più specificatamente, non dispensa la parte che agisce, affermandosi successore a titolare particolare nel credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 tub, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” 2) Cass. Civ., sez. I, 10.05.2024, n. 12818 “va innanzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, come la questione posta in rilievo attengo all’efficacia probatoria dell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell’art. 58 tub. Su tale questione si è già pronunciata questa Corte che ha distinto l’ipotesi in cui

oggetto di contestazione è l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negato solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco.

Ebbene, nel primo caso, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U. ma occorre la produzione dell'atto negoziale"; 3) Cass Civ., sez. I, 14.05.2024, n. 13289, in cui è stato ritenuto meritevole di condivisione il ragionamento seguito dalla Corte di Appello la quale "è giunta ad escludere che fosse stata fornita la prova della cessione del credito della ██████████ da parte di ██████████ ^{Cont} in favore della CP_5. In particolare, la Corte d'appello ha riferito che a fronte della specificazione eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta CP_5 non ha replicato, né prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare la effettiva cessione del credito a quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pag. 25 si limita a richiamare l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 DEL 27 2018 (non prodotto agli atti) avente ad oggetto "tutti i crediti.... di Unione di Banche Italiane spa derivanti da contratti di finanziamento sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in Centrale Rischi Pertanto, alla luce della motivazione congrua ed analitica compiuta dalla Corte Territoriale, non è consentita una nuova rivalutazione degli elementi di fatto in questa sede"; 4) Cass. Civ., sez. I, 29.05.2024, n. 15010."

Per tale ragione, si accoglie l'eccezione e ritenuta la stessa assorbente tutte le altre questioni di merito,

Accoglie la domanda e dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese e i compensi considerata la natura della causa , ed il valore vengono liquidati secondo il principio di soccombenza , con applicazione dei parametri previsti ex DM 55/2014

P.Q.M.

Il giudice Dott.ssa Eliana Tazzoli definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da *Parte_2* , dispone:

- accoglie la domanda e di conseguenza dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'opponente liquidate in €. ■■■■ di cui ■■■■ per esborsi il residuo per compensi oltre rsg iva e cap se dovuti .
- nessuna spesa può essere liquidata in quanto assente la prova dell'esborso relativo alla CTP.

Taranto, 27 Settembre 2025

Il g.u.

Dott.ssa Eliana Tazzoli